

Codice A1813C

D.D. 6 agosto 2025, n. 1574

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 62/2025. "Rifacimento e sottomurazione delle difese spondali in dx idrografica del torrente Soana in prossimità dello stabilimento ex Sandretto e movimentazione materiale litoide tra i ponti via Ospedale e via Roma. Realizzazione rampa di accesso". Richiedente: Comune di Pont Canavese.



ATTO DD 1574/A1813C/2025

DEL 06/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 62/2025. “Rifacimento e sottomurazione delle difese spondali in dx idrografica del torrente Soana in prossimità dello stabilimento ex Sandretto e movimentazione materiale litoide tra i ponti via Ospedale e via Roma. Realizzazione rampa di accesso”.
Richiedente: Comune di Pont Canavese.

In data 11.04.2025 con nota prot. n. 2885 (protocollo regionale n. 15606 pari data) il Comune di Pont Canavese, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di “Rifacimento e sottomurazione delle difese spondali in dx idrografica del torrente Soana in prossimità dello stabilimento ex Sandretto e movimentazione materiale litoide tra i ponti via Ospedale e via Roma. Realizzazione rampa di accesso”, in Comune di Pont Canavese.

L'intervento consiste nel ripristino di un'opera di difesa spondale esistente, per una lunghezza complessiva di circa 54,00 m, lungo la sponda in destra idrografica del Torrente Soana in prossimità dello stabilimento Ex Sandretto nel Comune di Pont Canavese. Il manufatto esistente consiste, per il tratto di valle in una scogliera in massi ciclopici parzialmente intasata in cls, sormontata da un cordolo in c.a. e dotata di un piede rivestito in pietra. Il tratto di monte risulta invece costituito da semplice muro in c.a. non rivestito e sprovvisto di protezione al piede. L'intera struttura risulta parzialmente crollata e sottoscalzata.

In dettaglio gli interventi previsti sono i seguenti:

- realizzazione di pista temporanea di accesso all'alveo di lunghezza di circa 625 m;
- demolizione delle parti crollate e realizzazione di nuove porzioni di scogliera in massi ciclopici reperiti in alveo, cementati, altezza fuori alveo circa 3,00 m e larghezza in fondazione 2,65 m e in sommità 1,00 m, profondità 1,00 m sotto fondo alveo;
- sottomurazione del tratto di valle eseguita in massi cementati, reperiti in alveo;
- realizzazione di cordolo in c.a. in sommità della difesa spondale lungo tutta la lunghezza del tratto d'intervento, spessore 20 cm, larghezza 1,00 m;

- movimentazione materiale d'alveo con spostamento a protezione del piede della scogliera esistente.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Quarelli di Tecnostudio S.T.P. s.a.s. costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da elaborato E.A Relazione tecnica, E.B Relazione Idraulica, Tav. 1 – Planimetria inquadramento, pianta prospetto e sezioni dell'opera esistente, documentazione fotografica, Tav. 2 – Vista aerea intervento, Pianta, prospetto e sezione tipo opera oggetto di intervento, armatura cordolo; Tav. 3 – Planimetria generale, sezioni tipo, documentazione fotografica.

In data 16/05/2025 con prot. 22516 è stato avviato il procedimento ai sensi della L. 241/1990.

Con nota prot. 27165 del 17/06/2025 il Settore scrivente ha chiesto di specificare i tipi di intervento previsti lungo i vari tratti di difesa spondale e produrre rappresentazioni grafiche di maggiore dettaglio. In data 2/07/2025 con nota prot. 5337 (protocollo regionale n. 29572 pari data) il Comune ha trasmesso quanto richiesto.

In data 17/07/2025 con nota prot. n. 31919 è stato richiesto alla Città Metropolitana di Torino il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006. In data 21/07/2025 con prot. n. 125446 (ns. prot. 32647 del 22/07/2025) il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il suddetto parere.

Il Comune di Pont Canavese ha approvato il progetto definitivo-esecutivo con D.G.C. n. 135 del 5/08/2025.

A seguito del sopralluogo eseguito in data 19.06.2025, dell'esame degli atti progettuali e delle successive integrazioni l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Pont Canavese all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i tratti di scogliera oggetto di ripristino, dovranno essere adeguatamente raccordati a valle con la scogliera esistente; nella terminazione di monte dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata nell'esistente sponda;
3. il piano di appoggio della sottomurazione della scogliera dovrà essere posto ad una profondità pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente e con il profilo della scogliera esistente, senza soluzione di continuità;
5. i massi costituenti la scogliera oggetto di ripristino dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; potranno essere sia reperiti in alveo che provenire da cava, dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare; in ogni caso tutti i massi (sia quelli di recupero che quelli di nuova fornitura) dovranno avere volume almeno pari a 0,3 mc e peso non inferiore a 8 kN;
6. il coronamento della difesa (cordolo) in progetto non dovrà avere quota superiore a quella del piano campagna retrostante;
7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale e dallo smantellamento della pista di cantiere dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
8. il materiale derivante dalla demolizione di manufatti in calcestruzzo dovrà essere allontanato dall'alveo;
9. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere

provvisionali (pista di accesso in alveo);

11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 125446 del 21/07/2025, che si allega in copia quale parte integrante e

sostanziale.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Arch. Maria Grazia Mennea

Ing. Alberto Piazza

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato



Prot. n. (*) /TA4-1
(*) *segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema
documentale DoQui ACTA
(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file
metadati con estensione xml, inviato insieme
alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.le Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale
Città metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

e p.c.,
Comune di Pont Canavese
pec: comune.pontcanavese@pec.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione idraulica (R.D. 523/1904). "Rifacimento e
sottomurazione delle difese spondali in destra idrografica del Torrente Soana in
prossimità dello stabilimento ex Sandretto e movimentazione di materiale litoide fra i
ponti Via Ospedale e Via Roma. Realizzazione rampa di accesso".
Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 17.06.2025, si rileva che i
lavori in oggetto constano nel ripristino di un'opera di difesa spondale esistente lungo le
sponde in destra idrografica del Torrente Soana in prossimità dello stabilimento Ex
Sandretto nel Comune di Pont Canavese (TO).

Per quanto attiene i lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti gli
accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si
prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e
dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo, non dovranno essere condotti nei mesi da ottobre a febbraio
compresi (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento
è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola.
- affinché il cantiere possa operare "a secco" andranno predisposte idonee opere
provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall'area di
intervento interferita quando questa è interna all'alveo bagnato;

- preventivamente all'accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- il tratto di scogliera dovrà essere realizzato a secco e i vuoti tra i massi intasati con terra agraria, al fine di facilitare l'attecchimento di essenze vegetali che apporteranno sostanza organica al torrente;
- le riprofilature dell'alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema fluviale, cercando di mantenere così caratteristiche morfologiche di naturalità;
- per il recupero ambientale della pista di cantiere, si dovranno ripristinare le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, in modo da non determinarne effetti di banalizzazione, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari; a tal fine si dovranno inoltre realizzare, ove colmate, pool nel fondo alveo del tratto interferito e posizionare massi di diverse dimensioni sul fondo che possano costituire rifugi per la fauna ittica;
- al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera.



Distinti saluti.

PV/EM

la Dirigente
dell'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna
Dott.ssa Elena Di Bella

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00032646 del 22/07/2025